

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade, articolo 3: Finanziamenti e programmazione dell'attività - spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici - 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061):

2001: + 20.000;

2002: -;

2003: -.

Anno terminale: 2015.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, limiti di impegno *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

75. 25. (ex 70. 20). Occhionero, Orlando, Crucianelli.

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Eventi alluvionali prima decade del mese dinovembre 1994 - articolo 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici - 4.2.1.3. - Cap. 7484; 6.2.1.9. - Cap. 8602):

2001: - ;

2002: + 20.000;

2003; - .

Anno terminale: 2016.

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, voce: legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera

i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia e Calabria 1981-1982 *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - ;

2002: - 10.000;

2003: - .

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, voce: legge n.448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera *l):* Mutui edilizia a Napoli *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - ;

2002; - 10.000;

2003: - .

75. 16. (ex 70. 37). Guido Giuseppe Rossi, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la voce: Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.421 del 1996: Interventi relativi al settore della difesa:

2001: - ;

2002: 50.000;

2003: - .

Anno terminale: 2016.

75. 42. (ex 70. 13). Bonato, Giordani, De Cesaris, Nardini.

Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1995, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: -;

2002: + 20.000;

2003: -.

Anno terminale 2016.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli apportare le seguenti variazioni:

2001: —;

2002: — 20.000;

2003: —.

Anno terminale 2016.

75. 10. (ex 70. 47). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1995, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei, apportare le seguenti variazioni:

2001: —;

2002: + 20.000;

2003: —.

Anno terminale 2016.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2.

75. 11. (ex 70. 46). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella 1, sostituire la voce: Legge n. 194 del 1998, articolo 2 comma 6 con le seguenti:

Legge n. 194 del 1988, articolo 2, comma 5:

2001: —;

2002: —;

2003: 30.000;

Anno terminale: 2017.

Legge n. 194 del 1988, articolo 2, comma 6: Trasporti pubblici locali (Trasporti e navigazione — 2. 2. 1. 5. — cap. 7056):

2001: —;

2002: 50.000;

2003: —;

Anno terminale: 2016.

* **75. 3.** (Nuova formulazione). Contento, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

(Approvato)

Alla tabella 1, sostituire la voce: Legge n. 194 del 1998, articolo 2 comma 6 con le seguenti:

Legge n. 194 del 1988, articolo 2, comma 5:

2001: —;

2002: —;

2003: 30.000;

Anno terminale: 2017.

Legge n. 194 del 1988, articolo 2, comma 6: Trasporti pubblici locali (Trasporti e navigazione — 2. 2. 1. 5. — cap. 7056):

2001: —;

2002: 50.000;

2003: —;

Anno terminale: 2016.

* **75. 4.** (Nuova formulazione). Possa, Rubino, Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

(Approvato)

Alla tabella 1, sostituire la voce: Legge n. 194 del 1998, articolo 2 comma 6 con le seguenti:

Legge n. 194 del 1988, articolo 2, comma 5:

2001: —;

2002: —;

2003: 30.000;

Anno terminale: 2017.

Legge n. 194 del 1988, articolo 2, comma 6: Trasporti pubblici locali (Trasporti e navigazione — 2. 2. 1. 5. — cap. 7056):

2001: —;

2002: 50.000;

2003: —;

Anno terminale: 2016.

* **75. 5.** *(Nuova formulazione).* Pezzoli, Scarpa Buonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras.

(Approvato)

Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi ed opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000 (Anno terminale 2015).

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 10.000 (limiti di impegno).;

2002: — 10.000 (limiti di impegno).;

2003: — 10.000 (limiti di impegno).

75. 31. *(ex 70. 66).* Susini, Biricotti, Vigni, Ventura.

Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — ;

2002: + 80.000;

2003: — .

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, voce: legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia Calabria 1981-1982 *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — ;

2002: — 80.000;

2003: — .

75. 20. *(ex 70. 32).* Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — ;

2002: + 30.000;

2003; — ;

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, alla voce: legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo articolo 50, comma 1, lettera l): Mautui edilizia a Napoli *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — ;

2002: — 30.000;

2003; — ;

75. 17. *(ex 70. 35).* Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade apportare le seguenti variazioni:

- 2001: —;
2002: + 20.000;
2003: —.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

75. 15. (*ex* 70. 40). Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: legge n. 315 del 1998: articolo 3, comma 1: Interventi finanziari per l'università e la ricerca - Opere infrastrutturali per agevolare gli insediamenti universitari di Varese e Como.

- 2001: + 1.000;
Anno terminale 2015.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

- 2001: — 1.000;
2002: — 1.000;
2003: — 1.000.

75. 14. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (*ex* 70. 42). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

(Approvato)

Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica apportare le seguenti variazioni:

- 2001: —;
2002: + 20.000;
2003: —.
Anno terminale 2016.

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, voce: legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia e Calabria 1981-1982 apportare le seguenti variazioni:

- 2001: —;
2002: — 20.000;
2003: —.

Anno terminale 2016.

75. 13. (*ex* 70. 44). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica apportare le seguenti variazioni:

- 2001: —;
2002: + 20.000;
2003: —.

Anno terminale 2016.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2.

75. 12. (*ex* 70. 45). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 413 del 1998: Opere marittime e portuali — Sistema idroviario Padano Veneto apportare le seguenti variazioni:

- 2001: — ;
2002: + 50.000;
2003: — .

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, voce: legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia Calabria 1981-1982 apportare le seguenti variazioni:

- 2001: — ;

2002: — 50.000;

2003: — .

75. 19. (ex 70. 33). Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorggetti.

Al comma 1, tabella 1, alla voce: legge n. 413 del 1998: Opere marittime e portuali — Sistema idroviario padano-veneto apportare le seguenti variazioni:

2001: + 30.000.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse — Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse apportare le seguenti variazioni:

2001: — 30.000;

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

75. 24. (ex 70. 26). Chincarini, Giancarlo Giorggetti.

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: legge n.413 del 1998, articolo 8, comma 1, lettera d): Finanziamento velivoli da pattugliamento a lungo raggio per le capitanerie di porto:

2001: 1.000;

2002: 1.000;

2003: 1.000.

Anno terminale: 2015.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti modifiche:

2001: — 1.000;

2002: — 1.000;

2003: — 1.000.

75. 27. (ex 70. 4). Duca, Biricotti, Attili, Giardiello.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la seguente voce: legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli.

75. 18. (ex 70. 34). Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorggetti.

Alla tabella 1, allegata al comma 1, alla voce: Legge 23 dicembre 1998, n. 488, articolo 50, comma 1, lettera i), modificare gli importi come segue:

2001: + 10.000;

2002: + 10.000;

2003: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti modifiche:

2001: — 20.000;

2002: — 13.000;

2003: — 10.000.

(Si riducono i limiti di impegno).

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, come rifinanziati dall'articolo 50, comma 1, della legge n. 448 del 1988, concernente la ricostruzione nelle zone

terremotate della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1982 le regioni Campania e Basilicata sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale per un importo rispettivamente di 4.000 milioni e 6.000 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concorrere con contributi di pari importo. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

75. 45. (ex 70. 8) Molinari, De Simone.

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: legge n. 144 del 1999, articolo 11: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania:

2001: 20.000;

2002: 20.000;

2003: 20.000.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, alla voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

75. 29. (ex 70. 10). Borrometi, Caruano.

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: legge n. 144 del 1999, articolo 11: Raddoppio della strada statale tra Ragusa e Catania (Lavori pubblici - 5.2.1.3 - cap. 8066):

2001: 10.000;

2002: 10.000;

2003: 10.000.

Anno terminale: 2010.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, alla voce: Ministero dei trasporti e della navigazione *apportare la seguente variazione:*

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

75. 30. (ex 70. 9). Carlo Pace.

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: legge 17 maggio 1999 n. 144: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 34, comma 2:

2001: - ;

2002: 30.000;

2003: - .

Anno terminale: 2016

Conseguentemente, all'articolo 77, comma 19, secondo periodo, sostituire le parole: 80 miliardi *con le seguenti:* 50 miliardi.

75. 38. (ex 70. 51). Cerulli Irelli.

Al comma 1, tabella 1, alla voce: legge n. 488 del 1999, articolo 55: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;

2002: + 50.000;

2003: + 50.000.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 50.000;

2002: - 50.000;

2003: — 50.000.

75. 1. (ex 70. 64 e 70. 19). Rabbito, Borrometi, Cappella, Caruano, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

Al comma 1, tabella 1, aggiungere, in fine, la seguente voce: legge 9 ottobre 2000, n. 285: Interventi per i Giochi olimpici invernali « Torino 2006 » (Tesoro, bilancio e programmazione economica):

2002: 40.000;

Anno terminale: 2016.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 40.000 (Limiti di impegno);

2003: — 40.000 (Limiti di impegno).

75. 6. (ex 70. 55). Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la realizzazione degli interventi concernenti l'ammodernamento e l'elettrificazione della linea ferroviaria Siracusa - Ragusa è autorizzato a decorrere dal 2001 il limite d'impegno decennale di 20 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono apportare le seguenti variazioni:

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

75. 32. (ex 70. 61). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Comune di Venezia è autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilità del Teatro « La Fenice », mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

75. 33. (ex 70. 5). Castellani, Pinza, Volgino, Niedda.

(Approvato)

Il comma 2 dell'articolo 75 è soppresso.

75. 90. Governo

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata — ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modifiche, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 — di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e l'acquisizione degli stessi al Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati i limiti d'impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente è corrispondentemente soppressa la voce relativa alla Legge 8 agosto 1996, n. 421, Interventi relativi al settore difesa di cui all'articolo 70, tabella 1, recante un limite d'impegno quindicennale di lire 50 miliardi per il 2002 e il limite d'impegno di lire 50 miliardi per il 2003 di cui al medesimo articolo 70, tabella 1, voce relativa alla Legge 24 dicembre 1985, n. 808 - Sostegno industrie settore aeronautico.

75. 51. Governo

(Approvato)

Aggiungere in fine il seguente comma:

3. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36 la regione Molise è autorizzata ad assumere ulteriori impegni per i seguenti importi:

2001: + 200.000;

2002: + 300.000;

2003: + 100.000.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19.

75. 40 già 36. 7. (ex 34. 11.) Riccio, Ascierito.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di realizzare gli investimenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

75. 35. (ex 70. 23). Bosco, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Chincarini, Caparini, Alborghetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per consentire la realizzazione dell'Autostrada Val Trompia è concesso alla relativa società concessionaria un contributo pari a lire 20.000 milioni annui per il periodo 2002-2016, per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295, come integrate dal comma 1 del presente articolo.

75. 36. (ex 70. 38). Cè, Giorgetti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 75.200 DEL GOVERNO.

Dopo le parole: e l'agosto 2000 inserire le seguenti: nonché il novembre 2000.

0. 75. 200. 4. Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Sostituire le parole: Legge n. 295 del 1998... con le seguenti: Legge n. 488 del 1999, Ministero del tesoro... 7.2.1.14. Capitolo 8664,.

0. 75. 200. 3. Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Nella copertura finanziaria la voce: Legge n. 194 del 1998: Trasporti pubblici locali - 20 miliardi è sostituita dalla seguente: Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi ed opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade - 20 miliardi.

0. 75. 200. 1. Cento, Galletti, Scalia, Paisan.

Sostituire le parole: Legge n. 194 del 1998... con le seguenti: Legge n. 488 del 1998, Ministero del tesoro... 3.2.1.14. Capitolo 7250,.

0. 75. 200. 2. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Bosco.

Aggiungere il seguente comma:

Per il completamento degli interventi urgenti a seguito degli eventi sismici e idrogeologici avvenuti tra il settembre 1997 e l'agosto 2000, esclusi gli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria, e per le quali è intervenuta da parte del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che le regioni stipulano mediante un limite di impegno di lire 35 miliardi decorrente dal 2002, da ripartire da parte del medesimo Dipartimento tra le regioni interessate in base alle esigenze.

Per disciplinare gli interventi infrastrutturali d'emergenza e a favore dei soggetti privati danneggiati vengono emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della sopracitata legge n. 225 del 1992, d'intesa con le regioni interessate.

Conseguentemente, ridurre nella Tabella 1 del medesimo articolo, come segue:

legge n. 295/98 — Opere di interesse pubblico (LL. PP. 5.2.1.2 — capitolo 8034):

2002: — 15 miliardi;

legge n. 194/98 — Trasporti pubblici locali (Trasporti 2.2.1.5 — capitolo 7056):

2002: — 20 miliardi.

75. 200. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

ART. 75-bis.

1. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'ar-

ticolo 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della Commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1998-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire »diciottomila« per quintale, o frazione di quintale, di vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione di cui al precedente periodo possono essere versati in non più di dieci rate semestrali. Ai produttori di vino che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore al suindicato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali. ».

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1.

75. 01. (ex 70. 0. 3). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

ART. 75-bis.

1. Per i produttori di vino DOCG, DOC, IGT è consentito uno stanziamento di lire 10 miliardi per il miglioramento varietale delle produzioni. In particolare, è consentito per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio: da una DOCG ad un'altra DOCG; da una DOC ad un'altra DOC; da una IGT ad un'altra IGT; purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.

75. 02. (ex 70. 0. 4). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:

ART. 75-bis.

1. Per i produttori di vino DOCG, DOC, ITG è previsto uno stanziamento di lire 10 miliardi per il miglioramento varietale delle produzioni. In particolare, è consentito per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio: da una DOCG ad un'altra DOCG; da una DOC ad un'altra DOC; da una IGT ad un'altra IGT, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

75. 032. * 77. 142. (ex 72. 42). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

ART. 75-bis.

(Valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità).

1. Al fine di promuovere lo svolgimento di campagne informative e promozionali, volte ad accrescere la conoscenza, presso i consumatori, dei prodotti vitivinicoli classificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle produzioni nazionali che abbiano ottenuto il riconoscimento di una denominazione di origine protetta, o di una indicazione geografica tipica, o di una attestazione di specificità, è istituito un « Fondo per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità », costituente specifica unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole

e forestali, la cui dotazione finanziaria è fissata in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e, a decorrere dal 2004, è annualmente determinata su base triennale attraverso la legge finanziaria.

2. Le dotazioni finanziarie afferenti al Fondo di cui al comma 1 sono impiegate come quota di cofinanziamento nazionale per l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, di seguito denominati programmi. Detti programmi devono essere finalizzati a finanziare l'attuazione di campagne informative e promozionali volte ad accrescere la conoscenza e la diffusione sul mercato interno ed estero dei prodotti di cui al comma 1 e devono essere realizzati da consorzi di tutela di medie e piccole dimensioni, i quali sono, a loro volta, tenuti a partecipare all'elaborazione ed al finanziamento dei programmi medesimi.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno, le Regioni e le province autonome interessate ad accedere ai fondi di cui al comma 1 elaborano uno o più programmi, nei quali sono chiaramente indicati gli interventi che si intendono realizzare e le risorse finanziarie di fonte pubblica e privata che si intendono destinare alla loro attuazione. I programmi devono, inoltre, contenere una valutazione *ex ante* degli interventi di cui è prevista l'attuazione.

4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, visti i programmi di cui al comma 3 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, procede al riparto degli stanziamenti di cui al comma 1, in funzione dei contenuti dei programmi elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso, la quota di finanziamento nazionale, derivante dal riparto di cui al presente comma, non può essere superiore al 50 per cento dell'importo complessivo previsto per l'attuazione dei programmi.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1.

75. 03. (ex 70. 0. 5). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

ART. 75-bis.

(Garanzie concesse a favore di cooperative agricole).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2000 e di lire 123 miliardi per il 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'esecuzione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

5. In coda all'elenco delle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti

dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammesse a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuto, almeno in primo grado, il pronunciamento da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione.

6. Pertanto le procedure esecutive nei confronti dei loro soci garanti per l'escusione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 107.000;

2002: — 123.000.

75. 06. (ex 70. 0. 1). Tattarini, Sedioli, Trabattoni, Caruano, Corvino, Ferrari.

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

ART. 75-bis.

(Garanzie concesse a favore di cooperative agricole).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2000 e di lire 123 miliardi per il 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. Al relativo onere si provvede, per gli anni

2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'esecuzione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

75. 015. già 5. 02. (ex 5. 011). Giacalone, Ferrari.

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

ART. 75-*bis*.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

« 3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni dei produttori costituite nelle forme giuridiche societarie continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residua a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo. »

2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni appli-

cati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

6. Gli istituti di credito nei contratti relativi a mutui assistiti non possono richiedere garanzie, cosiddette « collaterali » in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalità di garanzia di mutui e prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attività agricole e imprenditoriali. Anche per gli altri mutui di norma non si devono richiedere garanzie collaterali. Conseguentemente i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente

legge, assistiti da garanzie cosiddette « collaterali » entro sessanta giorni devono essere normalizzati e le garanzie supplementari restituite ai clienti.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.

75. 07. (ex 70. 0. 7). Muzio, Carazzi.

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

ART. 75-bis.

(Ricontrattazione dei termini).

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

« 3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni dei produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuuario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuuario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuuario nella

misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo».

2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione.

5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle

operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 150.000;

2002: — 150.000;

2003: — 150.000.

* **75. 05.** (ex 70. 0. 2). Tattarini, Trabattoni, Sedioli, Caruano, Corvino, Ferrari.

Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:

ART. 75-bis.

(Mutui).

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

« 3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore delle imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni dei produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mu-

tuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residua a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo. »

2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione.

5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non

pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 150.000;

2002: — 150.000;

2003: — 150.000.

* **75. 04.** (ex 70. 0. 6). De Ghislanzoni, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:

ART. 75-bis.

1-bis. Per la realizzazione degli interventi concernenti l'ammortamento e l'elettificazione della linea ferroviaria Siracusa — Ragusa è autorizzato a decorrere dal 2001 il limite d'impegno decennale di 20 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono apportare le seguenti variazioni:

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

75. 036. (ex 70. 61). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:

ART. 75-bis.

1. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36 la regione Molise è autorizzata ad assumere ulteriori impegni per i seguenti importi:

2001: + 200.000;

2002: + 300.000;

2003: + 100.000.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19.

75. 033. già 75. 40 e 36. 7. (ex 34. 11). Riccio, Ascierio.

(A.C. 7328-bis — sezione 5)

ARTICOLO 76 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 76.

(Patrimonio idrico nazionale).

1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, d'ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003:

a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

b) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota annua di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

c) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) Complessi irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele per la quota annua di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

e) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota annua di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

f) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 5 miliardi per ciascuno.

2. Per assicurare altresì il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 nelle restanti aree del territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.